



COMUNE DI LODI VECCHIO

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO AGRONOMICO DI FANGHI DI DEPURAZIONE ED EFFLUENTI ZOOTECNICI

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione nonché gessi e carbonati di calcio di defecazione, ammendanti compostati con fanghi (digestati) e dei liquami zootecnici e assimilati (digestati di tipologia agro-zootecnica o agroindustriale), secondo il criterio di "buona pratica agricola", nel rispetto delle norme vigenti al fine di impedire la contaminazione delle matrici ambientali ed evitare le possibili molestie olfattive determinate da tali attività.

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica nell'ambito del territorio agrario del Comune di Lodivecchio all'esterno dei perimetri dell'urbanizzato e dell'ambito produttivo extra agricolo (interessato da presenza diffusa di abitazioni residenziali, impianti sportivi, attività con permanenza di centinaia di dipendenti), come individuate dal PGT vigente.

Art. 2 - Oggetto e finalità del servizio di controllo

Il servizio di controllo assicura, nel territorio sopra individuato, la regolare applicazione delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni che interessano in genere le attività agricole e l'assetto rurale nella sua globalità in relazione alle possibili interferenze con le matrici ambientali (acqua, aria, suolo). L'adozione del regolamento inoltre ha lo scopo di sensibilizzare i cittadini di Lodivecchio alle criticità del territorio e alla necessità di tutelare l'ambiente a vantaggio della salute pubblica.

Art. 3 - Organi preposti al servizio di controllo

Il servizio di controllo o vigilanza territoriale è svolto dagli ufficiali e dagli agenti di Polizia Locale, che potranno agire anche in collaborazione con le altre Forze dell'Ordine, con gli Organi Tecnici di controllo, con personale comunale o esterno appositamente individuato per specifiche competenze tecniche a seconda delle esigenze del caso.

Art. 4 - Allevamenti zootecnici

Tutti i ricoveri destinati alle attività zootecniche devono avere pavimentazione impermeabile, essere provvisti di sistemi di lavaggio e raccolta degli effluenti, essere provvisti di vasche e/o concimaie a platea per lo stoccaggio.

Queste debbono avere la capacità proporzionata alla categoria di animale allevato a seconda della tipologia di stabulazione. Il periodo minimo di stoccaggio per gli effluenti palabili (letame con lettiera) è di 90 giorni; per i reflui non palabili (liquami) di almeno 120 giorni per i bovini da latte, bufalini, equini, ovicaprini con assetti colturali con pascoli, prati, medica, cereali autunno-vernini; 180 giorni per bovini da carne, suini, avicunicoli o altri assetti colturali. Ai volumi così calcolati è necessario aggiungere i volumi delle acque meteoriche raccolte e convogliate nelle strutture di stoccaggio/maturazione sulla base della piovosità massima registrata per il periodo nella zona.

Per far fronte ad inconvenienti, quali ritardate operazioni di somministrazione degli effluenti ai terreni o piovosità eccezionali, è necessario aumentare il volume totale calcolato di stoccaggio di almeno il 20%.

Le strutture di stoccaggio/maturazione degli effluenti, devono essere collocati ad una distanza di almeno 100 metri da corsi d'acqua, ad almeno 200 metri da pozzi ad uso potabile, fatte salve disposizioni più restrittive eventualmente stabilite dal gestore del Sistema Idrico Integrato o di altri Enti di livello superiore.

Rispetto al limite degli azzonamenti residenziali, produttivi, commerciali o destinati ad attività terziaria per i nuovi insediamenti si devono mantenere distanze non inferiori a 400 m (600 m nel caso di allevamenti suinicoli o avicoli) e distanze dalle abitazioni di almeno 50 metri (100 m per allevamenti suinicoli od avicoli), tale da non recare molestie al vicinato

Il conduttore o proprietario dell'allevamento dovrà accertarsi con verifiche almeno settimanali della capienza e tenuta delle strutture e dell'assenza di perdite. Eventuali nuove strutture di contenimento interrate dovranno mantenere il fondo ad almeno 1 metro al di sopra della quota di minima soggiacenza della falda e prevedere l'inserimento di una geomembrana per garantire l'impermeabilità dell'opera nella parte ipogea. Per le strutture interrate eventualmente presenti si dovrebbero installare appositi sistemi per il controllo di fuoriuscite degli effluenti stoccati.

Art. 5 - Effluenti di allevamento

Gli effluenti di allevamento devono essere applicati secondo le norme previste dal Codice di Buona Pratica Agricola e dalle Norme applicative della Direttiva Nitrati. L'interramento di tali concimi organici dovrà terminare entro il tempo massimo di 24 ore dall'inizio dell'attività di distribuzione sul terreno interessato.

E' consentito l'accumulo temporaneo di materiali già maturi derivanti da effluenti di allevamento solo per il tempo necessario alla loro distribuzione; tali accumuli dovranno essere effettuati su terreni prossimi a quelli destinati a riceverli, ad almeno 10 m da scolli e canali e ad almeno m 200 da nuclei abitati, luoghi di culto, edifici pubblici e strutture ricettive presenti sul territorio. Entro tale distanza di 200 m si prescrive che l'interramento di tali concimi organici sia svolto immediatamente (vale a dire entro il tramonto della giornata di distribuzione).

L'utilizzo degli effluenti di allevamento (letame, liquami) e digestati è vietato:

- a) nel periodo dal 01 giugno al 31 agosto dalle ore 10,00 alle ore 17,00; in tale periodo il divieto viene esteso all'intero arco delle 24 ore nei giorni di domenica e festivi;
- b) nei periodi di divieto invernale (secondo disposizioni della Regione per le diverse tipologie di effluenti in funzione dell'andamento meteorologico);
- c) nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi al fine di garantire il non percolamento in falda e il non costipamento del terreno;
- d) con la tecnica degli irrigatori a lunga gittata;
- e) mediante distribuzione da strada o da bordo campo;
- f) attraverso tubazioni o manichette di irrigazione a bocca libera;
- g) praticando erogazione con sistemi ad alta pressione (>2 bar);
- h) all'interno della fascia di rispetto dei pozzi per acqua destinata al consumo umano;
- i) in prossimità di strade statali o provinciali per una fascia di 5 m dalla carreggiata; su terreni in prossimità delle abitazioni per una fascia di almeno 100 m ovvero di case sparse per una fascia di almeno 20 m, a meno che i liquami siano distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli o vengano interrati immediatamente;
- j) nella fascia di 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali (si intendono esclusi: le scoline ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche presenti temporaneamente; gli adduttori d'acqua per l'irrigazione rappresentati dai canali artificiali, le cui acque sono destinate ad

esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali; i canali arginati);

- k) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero o ripristino ambientale, su indicazione di una specifica relazione agronomica;
- l) su terreni gelati, innevati, con falda sub-affiorante, con frane in atto, su terreni con idromorfia persistente, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
- m) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente (Comune, Provincia, ATS, Arpa, Carabinieri Forestali, forze di Polizia) provveda ad emettere specifici provvedimenti volti a contenere il contagio da malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;
- n) in corrispondenza della scarpata morfologica che delimita la valle del Fiume Lambro e per un'ampiezza pari all'altezza della stessa nella parte alta del terrazzo a partire dal ciglio superiore e nella parte di fondovalle a partire dal ciglio inferiore;
- o) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
- p) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
- q) su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
- r) nelle fasce fluviali classificate dall'Autorità di Bacino del Fiume Po fascia di deflusso della piena (Fascia A);
- s) in qualsiasi periodo dell'anno sui terreni autorizzati all'utilizzo di fanghi di depurazione.

Art. 6 - Fanghi di depurazione e prodotti derivati

Rientrano in questi materiali i fanghi di depurazione ex D.Lgs 99/1992, i gessi e i carbonati di calcio di defecazione (D.Lgs 75/2010 smi).

E' consentito l'accumulo temporaneo di fanghi solo per il tempo necessario, non superiore a 3 ore, alla loro distribuzione e in volume non superiore a 90 metri cubi; tali accumuli dovranno essere effettuati sui terreni destinati a riceverli, ad almeno 10 m da scoli e canali e ad almeno m 400 da nuclei abitati, dalla Basilica di S.Bassiano, dagli edifici e parchi pubblici, nonché dalle strutture ricettive presenti sul territorio.

Modalità di utilizzo:

- I. i fanghi devono essere apportati al terreno seguendo le buone pratiche agricole con adeguata uniformità e finezza del materiale su tutte le aree interessate, evitando la mera stesura di zolle o cumuli allungati;
- II. immediatamente dopo l'applicazione dei fanghi palabili è sempre effettuato l'interramento tramite aratura oppure, dove la coltura non permetta l'aratura (colture forestali), tramite discatura profonda e/o ripetuta. La lavorazione deve essere effettuata e completata entro il tramonto, evitando, al termine di questa, la presenza dei fanghi affioranti dal terreno e tantomeno in forma di cumuli o la loro mera distribuzione senza adeguato interramento;
- III. i fanghi liquidi (o comunque in fase liquida o pompabile) non possono essere applicati con la tecnica della irrigazione a pioggia, ma solo tramite iniezione profonda nei terreni.

L'utilizzo dei fanghi di depurazione e dei prodotti da essi derivati è vietato:

- 1) nel periodo dal 01 giugno al 31 agosto dopo le ore 10,00 (le operazioni di spandimento e interrimento devono concludersi entro detto orario); in tale periodo il divieto viene esteso all'intero arco delle 24 ore nei giorni di domenica e festivi;
- 2) nei periodi di divieto invernale (secondo disposizioni della Regione);
- 3) sui terreni incolti e in stato di di "set aside";
- 4) su terreni gelati, innevati, con falda sub-affiorante, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
- 5) all'interno del paleoalveo del colo Sillaro e in generale sui terreni con idromorfia persistente;
- 6) nelle fasce fluviali A e B del PAI;
- 7) nelle golene dei corsi d'acqua non oggetto di fasce fluviali;
- 8) in corrispondenza della scarpata morfologica che delimita la valle del Fiume Lambro e per un'ampiezza pari all'altezza della stessa nella parte alta del terrazzo a partire dal ciglio superiore e nella parte di fondovalle a partire dal ciglio inferiore;
- 9) sui terreni destinati a pascolo, prato-pascolo o foraggiere, nelle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta del foraggio;
- 10) sui terreni destinati a orticoltura e frutticoltura i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, nei 10 mesi che precedono il raccolto;
- 11) nel periodo tra la semina e il raccolto;
- 12) sui terreni interessati da boschi naturali;
- 13) sui terreni situati in prossimità degli ambiti residenziali per una fascia di 100 m (20 m da case sparse);
- 14) sui terreni situati in prossimità dell'ambito produttivo extra agricolo per una fascia di 100 m;
- 15) sui terreni situati in prossimità della Basilica di S. Bassiano per una fascia di 400 m;
- 16) sui terreni situati nelle zone di rispetto dei fontanili e risorgive per una fascia a semicerchio con raggio pari a 500 m a monte;
- 17) sui terreni situati entro una fascia di 10 m dalle sponde dei corpi d'acqua superficiali;
- 18) sui terreni situati entro la zona di rispetto dei pozzi di captazione di acqua destinata al consumo umano;
- 19) sui terreni situati nelle zone di drenaggio per il prosciugamento di carrarecce, interessati da sentieri e strade interpoderali;
- 20) sui terreni situati in prossimità delle strade statali o provinciali per una fascia di 5 m dalla carreggiata;
- 21) sui terreni interessati da recuperi o ripristini di carattere ambientale non costituenti bonifiche agrarie, che abbiano determinato movimenti di terra con alterazione della stratigrafia del suolo (es. cave, bonifiche ambientali), per un periodo di almeno 10 anni dal termine dei lavori;
- 22) quando sia accertata l'esistenza di un pericolo per la salute umana e/o degli animali e/o per la salvaguardia dell'ambiente;
- 23) sui terreni destinati a ricevere effluenti di allevamenti zootecnici;
- 24) nelle risaie nei 45 giorni prima dell'adacquamento.

Art. 7 - Aggiornamenti

Il presente regolamento verrà aggiornato per adeguamento a linee guida e/o regolamenti regionali che dovessero sopravvenire, nelle prescrizioni maggiormente cautelative.